

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 16 aprile 2012)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI
Relatore di minoranza: FRANCESCO GENTILONI MASSI

sulla proposta di legge n. 188

a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Massi, Giorgi, Marangoni, Perazzoli,
Romagnoli, Traversini

presentata in data 22 febbraio 2012

OFFENSIVA SULLA LINEA GOTICA
ESTATE-AUTUNNO 1944: VALORIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI LUOGHI

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 11 maggio 2012)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta dell'11 maggio 2012 esaminato il testo della proposta di legge n. 188/2012 avente ad oggetto "Offensiva sulla Linea Gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei documenti e dei luoghi" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 16 aprile 2012

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 27 aprile 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 27 aprile 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 188/2012 avente ad oggetto "Offensiva sulla Linea Gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei documenti e dei luoghi";

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente
Matteo Ricci

Testo proposto**Art. 1**
(*Oggetto*)

1. La Regione con la presente legge pone attenzione agli accadimenti di valenza storica svoltisi durante la II guerra mondiale sul territorio marchigiano ed in particolare quelli pertinenti alla offensiva sulla Linea Gotica (linea fortificata da Pesaro a Massa Cararra) lunga 320 chilometri che aveva la postazione principale sul fiume Foglia.

2. Il ricordo degli scontri armati, combattuti sulla Linea Gotica nel 1944, per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, per l'alto valore storico politico e il forte impatto etico, tuttora vivo nella memoria collettiva della popolazione marchigiana, rientra tra gli accadimenti da esplicitare con opportune ricerche documentarie.

Art. 2
(*Finalità*)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione promuove, nei comuni che furono testimoni e subirono le cruenti battaglie del 1944, la raccolta, la conservazione e le ricerche di documenti, le rievocazioni storiche, la valorizzazione del patrimonio esistente e la salvaguardia dei luoghi della memoria.

2. Gli interventi e le iniziative possono essere promosse dagli enti locali in forma associata e da altri soggetti pubblici e privati.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma degli interventi e determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative.

4. La biblioteca dell'Assemblea legislativa è depositaria della documentazione acquisita e cura altresì la sezione dedicata alle pubblicazioni regionali inerenti la Linea Gotica.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(*Finalità*)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del territorio marchigiano attraversato dalla Linea Gotica, quale luogo della memoria storica nazionale ed europea.

2. La Regione, in particolare, favorisce la realizzazione di un sistema unitario e coordinato di salvaguardia del patrimonio di reperti, testimonianze, siti storici degli scontri armati combattuti sulla Linea Gotica nel 1944, delle violenze sulla popolazione e della lotta di liberazione dal nazifascismo.

Art. 2
(*Contributi*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene la raccolta e la conservazione di documenti, le rievocazioni storiche, la valorizzazione del patrimonio esistente e la salvaguardia dei luoghi della memoria. In particolare la Regione sostiene attraverso l'erogazione di contributi:

- a) la raccolta, conservazione e valorizzazione di reperti, documentazione, testimonianze delle battaglie e degli eventi indicati all'articolo 1;
- b) la realizzazione di itinerari escursionistici e didattici sui luoghi indicati all'articolo 1;
- c) la realizzazione di visite guidate a sostegno sia della domanda di turismo culturale sia di approcci specialistici, accademici e scolastici;
- d) la realizzazione di manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni, mostre fotografiche, volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici indicati all'articolo 1.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati sulla base di un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, assicurando il coordinamento delle iniziative per le finalità indicate al comma 2 dell'articolo 1 e tenuto conto delle eventuali intese di cui all'articolo 2 bis.

3. Il programma indicato al comma 2 determina in particolare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti al com-

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di euro 15.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede mediante impiego di quota parte della somma iscritta nell'UPB 20803 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" del bilancio di previsione per l'anno 2012.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

ma 1. Il programma è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

4. La biblioteca dell'Assemblea legislativa è depositaria della documentazione acquisita.

Art. 2 bis*(Intese)*

1. La Regione promuove intese e accordi tra enti locali volti a realizzare un partenariato interregionale per la migliore valorizzazione dei territori attraversati dalla Linea Gotica anche al fine di favorire i flussi turistici e le ricadute occupazionali verso le zone coinvolte.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di euro ~~15.000,00~~ **10.000,00**.

2. Identico

2 bis. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 2012, nella UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma Operativo Annuale (POA).

3. Identico

Art. 3 bis*(Disposizione transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.